



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016; C) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

Art. 11 (Trattato sul trasferimento)

DELLA CONDANNA NEL PAESE CHE RICEVE

1. Le Autorita' della Parte che Riceve devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza emessa dalle Autorita' della Parte che Trasferisce. 2. L'esecuzione della condanna e' disciplinata dalla legge della Parte che Riceve e soltanto tale Parte e' competente per l'adozione delle relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione della condanna. 3. Se la condanna e', per sua natura, durata o per entrambe, incompatibile con la legge della Parte che Riceve, questa puo' eseguirla o, altrimenti, commutarla in conformita' alla propria legislazione interna. La condanna da eseguirsi non puo', in ogni caso: a. essere piu' grave, per natura o durata, della condanna inflitta nella Parte che Trasferisce; b. eccedere il massimo della pena previsto dalla legge della Parte che Riceve per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c. essere contraria ai principi fondamentali della Parte che Trasferisce. 4. L'esecuzione della sentenza dopo la commutazione e' regolata dalle leggi e dalle procedure della Parte che Riceve, ivi compresa l'applicazione di diminuzioni di pena e della liberta' condizionale e di altri benefici che possano essere adottati durante l'esecuzione della condanna.

Versione in vigore dal 28 luglio 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016

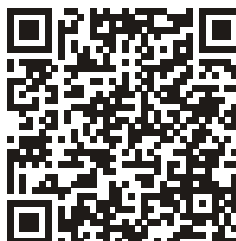
Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 82
Partizione	Trattato sul trasferimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-82-2020/trattato-sul-trasferimento-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 · Art. 11 (Trattato sul trasferimento)

dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 · Art. 11 (Trattato sul trasferimento)

